



Osservatorio Sicurezza

Newsletter 15/10

Aggiornamenti:

1) Coordinatore : sempre obbligatorio in presenza di più imprese

Come sappiamo la normativa italiana in materia di salute e sicurezza nei cantieri trae origine dalla direttiva comunitaria 92/57/CEE, recepita inizialmente in Italia con il D.Lgs. 494/96 e successivamente confluita nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

Recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta con una sentenza sulla normativa italiana di recepimento della direttiva citata.

La sentenza verte su un procedimento penale avviato contro un committente a seguito di un'ispezione presso un cantiere edile per il rifacimento della copertura del tetto di una casa di abitazione ad un'altezza di circa 6-8 metri. Nella circostanza gli ispettori avevano rilevato che parapetto, autogru e manodopera erano forniti da tre imprese diverse presenti contemporaneamente nel cantiere e che il coordinatore della sicurezza non era stato designato.

Il rilascio di un permesso di costruire non era richiesto ai sensi della legislazione italiana.

Il Tribunale di Bolzano, nutrendo dubbi riguardo alle deroghe del diritto italiano in relazione all'obbligo di designare un coordinatore per la sicurezza, si rivolse all'UE.

Ora la Corte di Giustizia, con sentenza del 7 ottobre 2010, ha affermato che il comma 1 dell'articolo 3 della direttiva 92/57/CEE esclude che una normativa nazionale consenta di derogare all'obbligo (del committente o del responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese.

Nella direttiva (articolo 3, paragrafo 1) non è ammessa alcuna deroga a tale obbligo e, pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato, per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese, al momento della progettazione o, comunque, prima dell'inizio dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere possa comportare rischi particolari.

Occorre precisare che la normativa italiana, già con la versione originaria del D.Lgs. 81/2008, ancor prima delle modifiche apportate con il D.Lgs. 106/2009, prevedeva la nomina del coordinatore in presenza di più imprese; l'unica deroga ammessa dal D.Lgs. 81/2008 (art. 90 comma 11), nella prima versione, era la possibilità di nominare, per i lavori privati, il coordinatore prima dell'esecuzione e non in fase di progettazione.

Con il D.Lgs. 494/1996, la nomina del coordinatore era invece obbligatoria in presenza di più imprese solo per lavori di entità superiore a 200 uomini-giorno o in presenza di rischi particolari.

La versione attualmente vigente del Testo Unico della Sicurezza (aggiornata dal D.Lgs. 106/2009) prevede la nomina del coordinatore contestualmente a quella del progettista con la possibilità, per i lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro non soggetti a permesso di costruire, di nominare solo il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che deve provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a redigere P.S.C. e Fascicolo.

Scarica allegati [1](#) e [2](#) - Fonte: *biblus-net*

2) Modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni

Il Ministero del Lavoro ha predisposto un'area nella quale risponde alle domande più frequenti (F.A.Q.) in merito al Testo Unico.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni?

"A riscontro del quesito su emarginato, per quanto di competenza della scrivente divisione, sentito il parere della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, si rende noto che, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro", sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l'A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione dell'organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.

In particolare, sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari dello scrivente Ministero del 5 marzo 1997, n. 28 e 30 maggio 1997, n. 73 (che recepiscono la circolare 3 febbraio 1959, n. 537) è opportuno precisare che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.

Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall'A.S.L. territorialmente competente. In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su richiamato D.M. del 1958, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l'utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.

Anche in questo caso le schede utilizzate devono essere preventivamente vidimate dalla A.S.L. competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è ammesso l'accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. L'autorizzazione all'accentramento dovrà essere richiesta allo scrivente Ministero. L'art. 53, comma 6, del T.U., poi, prevede che le disposizioni riguardanti i registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore dopo sei mesi dall'emanazione del decreto interministeriale (previsto, come si diceva, dall'art. 8 del D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)."

Fonte: *Ministero del Lavoro - 20 settembre 2010*

3) Lista di controllo: rumore sul posto di lavoro

Per rumore si intende ogni tipo di suono capace di disturbare, infastidire o intaccare l'integrità psicofisica dell'individuo.

Ecco i pericoli principali:

- affaticamento, stress, predisposizione agli errori
- difficoltà di comprensione del linguaggio parlato
- danni all'udito irreversibili (sordità)

Il Suva ha realizzato una lista di controllo per poter individuare meglio le fonti di pericolo per l'udito. Il maggior pericolo di aperture nel suolo è dato dalla caduta di persone. Spesso questo tipo di infortunio comporta gravi conseguenze. Le cause di infortunio più frequenti sono:

- 1) la mancanza di una protezione contro le cadute;
- 2) spostamenti accidentali di coperture o griglie;
- 3) la rottura di coperture o dispositivi anticaduta.

Il Suva ha realizzato una lista di controllo per individuare meglio queste fonti di pericolo. Scarica [allegato 3](#) - Fonte: *Suva*

4) Gru a torre e DPI anticaduta

La Regione Veneto ha attivato una Campagna Straordinaria di Formazione in Sicurezza online attraverso il sito internet "Viversicura", appositamente realizzato.

Sul sito sono disponibili approfondimenti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro nei diversi settori merceologici.

In particolare con riferimento al comparto edile si segnalano due interessanti documenti:

- Gru a torre: riferimenti normativi, elementi dell'apparecchio, dispositivi di sicurezza, installazione apparecchio, segnaletica, utilizzo dell'apparecchio, dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), sollevamento persone;
- DPI e sistemi anticaduta: normativa, generalità, elementi di un sistema, ancoraggi, linee flessibili e rigide.

Scarica [allegato 4](#) - Fonte: *biblus - net*

Approfondimenti

5) Stress Lavoro Correlato: le indicazioni di Confindustria Udine

Come noto il termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare la valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro correlato, aggiornando conseguentemente il documento di valutazione dei rischi, è stato rinviato al 31 dicembre 2010, a causa della mancata emanazione delle linee di indirizzo della Commissione Consultiva Permanente (previste dall'art. 6 del D.Lgs. 81/08). Tale valutazione dovrà essere comunque effettuata entro il 31 dicembre 2010, anche in assenza delle suddette linee guida. Confindustria Udine ha elaborato indicazioni metodologiche utili ai datori di lavoro per adempiere agli obblighi di valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato entro la scadenza del prossimo 31 dicembre 2010, anche in assenza delle suddette linee di indirizzo. La metodologia proposta nel documento allegato ripercorre modalità di valutazione consolidate e le applica con particolare riferimento alla presenza del fattore stress lavoro correlato, considerato quale elemento incrementale di rischi già presenti o elemento generatore di nuovi rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Scarica [allegato 5](#) - Fonte: *fonte biblus - net*

6) La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici

L'agente fisico è quel fattore, governato da leggi fisiche, che provoca una trasformazione delle condizioni ambientali in cui esso si manifesta. La sua presenza in ambienti di vita e di lavoro determina l'immissione di energia "indesiderata", potenzialmente dannosa per la salute umana. Tale energia può essere immessa in diverse forme tra cui l'energia elettromagnetica, nel caso delle radiazioni non ionizzanti, e l'energia sonora, nel caso del rumore. Il Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 definisce "agenti fisici" il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Sul sito della regione Campania è disponibile il materiale didattico delle lezioni sugli agenti fisici del corso "Il D.Lgs. 81/08 e la vigilanza negli ambienti di lavoro".

Le lezioni, tenute da funzionari del Dipartimento Igiene del Lavoro dell'ISPESL, hanno riguardato:

- illuminazione
- radiazioni ottiche
- rumore e vibrazioni

Scarica [allegato 6](#) - Fonte: *biblus - net*

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 16.10.10.